




Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER
LE MARCHE

Prot. N° *Allegati*

CORTE DEI CONTI



0000931-05/03/2013-SC_MAR-T71-F



Regione Marche - CAL - CREL
Registri CAL - CREL

000054	08/03/2013
CAL_MARCHE	A

**Al Presidente
del Consiglio delle Autonomie locali
delle Marche**
Piazza Cavour, 23
60121 - ANCONA

Oggetto: Richiesta di parere del Comune di GABICCE MARE - nota prot.n. 2638 del 13.2.2013.
Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n. 14/2013/PAR approvata nell'adunanza del
27 febbraio 2013 concernente l'oggetto.

p. Il Direttore della Segreteria
(*dott. ssa Angela Rosaria Pezzi*)

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

Del. n. 14 /2013/PAR

nell'adunanza del 27 febbraio 2013

composta dai magistrati:

Cons. Fabio Gaetano GALEFFI – Presidente f.f.

Cons. Andrea LIBERATI – componente- relatore

Ref. Valeria FRANCHI – componente

PARERE
COMUNE DI GABICCE MARE

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione a statuto ordinario una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR in data 3 luglio 2009 della Sezione delle Autonomie;

VISTA la richiesta di parere da parte del Sindaco del Comune di Gabicce Mare prot. 641 del 13 febbraio 2013;

VISTO l'atto prot. n. 840 del 25 febbraio 2013, con cui è stata convocata la Sezione per la data odierna;

UDITO il relatore dottor Andrea Liberati;

FATTO

Il Sindaco del Comune di Gabicce Mare, premesso che:

- in relazione ad un procedimento civile promosso da terzi nei confronti di dipendenti comunali per fatti e atti direttamente connessi all'adempimento dei compiti d'ufficio, essi chiedevano il patrocinio legale del Comune ai sensi dell'art. 28 CCNL del 14.09.2000;
- il Comune concedeva il patrocinio, incaricando, di comune accordo con gli assistiti, l'avvocato difensore;
- a conclusione del procedimento civile, il Giudice civile respingeva la domanda proposta nei confronti dei dipendenti, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite a favore dei convenuti;
- gli avvocati difensori richiedono oggi al Comune il pagamento professionale per l'attività svolta in attuazione dell'incarico ricevuto dall'Ente;



- a loro volta, i dipendenti chiedono che il Comune assuma a proprio carico, così come previsto dal citato art. 28 del CCNL, gli oneri di difesa;

- in attuazione dell'art. 28 del CCNL il Comune è certamente tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri per il patrocinio giudiziale dei dipendenti e quindi a pagare il compenso professionale degli avvocati incaricati;

- nel contempo occorre tenere conto del fatto che dalla sentenza è sorto un credito (da spese di lite) a favore dei dipendenti nei confronti del soggetto soccombente in giudizio e che occorre evitare un ingiustificato arricchimento da parte dei soggetti assistiti del patrocinio legale dal Comune;

Formulata richiesta di parere chiedendo di conoscere se, come ritenuto dal Comune, sia conforme alle regole di sana gestione finanziaria e di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa una soluzione che preveda che il Comune si assuma l'onere del compenso professionale dovuto all'avvocato incaricato e contestualmente acquisisca dai dipendenti (mediante atto negoziale di cessione) il credito liquidato in loro favore dalla sentenza, al fine della sua escussione nei confronti del terzo soccombente in giudizio.

DIRITTO

La richiesta di parere è stata trasmessa con lettera a firma del Sindaco, e pertanto risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo, pur a prescindere dalla circostanza che, contrariamente a quanto previsto dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, non sia pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, istituito nella Regione Marche con legge regionale 10 aprile 2007 n. 4.

Tuttavia, per quanto concerne il profilo oggettivo, la richiesta inoltrata appare inammissibile in quanto afferente una questione di concreta amministrazione (Sez. Marche nn. 107 e 108/2008).

Sotto altro profilo, sempre di carattere oggettivo, i quesiti prospettati suscitano, tuttavia, qualche perplessità siccome afferenti, tra l'altro, alla corretta interpretazione di alcune disposizioni del vigente CCNL del personale degli EELL.

Ne consegue la inammissibilità della richiesta di parere alla stregua dei principi espressi dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la deliberazione di orientamento generale n. 50/CONTR/2010 rispetto alla quale sussiste, peraltro, obbligo di conformazione.

Sul punto è stato, invero, evidenziato che l'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi trova una sua compiuta disciplina nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, segnatamente, nell'art. 46 a mente del quale l'ARAN, in quanto legale rappresentante delle pubbliche amministrazioni agli effetti della contrattazione collettiva nazionale, assicura alle stesse assistenza "ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi".

Di qui la necessità di evitare interferenze ed indebite sovrapposizioni.

P.Q.M.

La Sezione dichiara inammissibile la richiesta di parere del comune di Gabicce

